

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2025

Il n. 31/2025 è un numero monografico interamente dedicato al D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (c.d. D.Lgs. “Correttivo-ter” della Riforma fiscale), con guida operativa articolo per articolo e testo coordinato.

In questo numero:

Il n. 31/2025 è un numero monografico interamente dedicato al D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 (c.d. D.Lgs. “Correttivo-ter” della Riforma fiscale), con guida normativa articolo per articolo e testo coordinato.

In questo numero:

Speciale: il Decreto “correttivo-ter” della Riforma fiscale

– Il decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive su: IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, Testi unici (sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione) e altri tributi indiretti.

– Guida alla normativa – L’analisi normativa del “D.Lgs. Correttivo-ter”. Articolo per articolo, tutte le novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025

– Il testo del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, coordinato con le norme richiamate o modificate.

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in

tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

Locazioni pluriennali: pubblicata la Risoluzione n. 56/E (13 ottobre 2025). Chiarimenti sulla sanzione per tardiva registrazione

Pubblicata la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 con cui vengono forniti chiarimenti su come determinare la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro, ai sensi dell'art. 69 TUR.

Il punto chiave

Se l'imposta di registro è assolta annualmente, la sanzione per tardiva registrazione va commisurata all'imposta dovuta sulla prima annualità; per le annualità successive opera la sanzione da tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs.

472/1997). In caso di cedolare secca, si applica la sanzione fissa prevista dal novellato art. 69 . Gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi indirizzi, che superano in parte la circolare n. 26/E del 2011.

In linea con la giurisprudenza

L'impostazione recepisce l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui sent. n. 10504 del 18 aprile 2024), secondo cui la base sanzionatoria, nei contratti pluriennali con pagamento annuale, va riferita alla prima annualità.

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

In Gazzetta Ufficiale il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Nuovo Testo unico imposte indirette 2025: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 123/2025 su imposta di registro, successioni e donazioni, bollo, IVAFE, ipotecaria e catastale.

Testo e Relazione Illustrativa del Decreto Correttivo Ter Luglio 2025 alla Riforma Fiscale

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di

modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni, imposta di registro, diritti del contribuente, sanzioni tributarie e riscossione.

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Link al testo della bozza di relazione illustrativa di del decreto legislativo Correttivo-Ter

Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in **esame preliminare il decreto legislativo** che introduce il nuovo **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti**.

Il provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme

vigenti, prevedendo l'abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l'attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

- imposta di registro;
- imposta ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta di bollo;
- imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
- imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
- imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2025

In questo numero:

Approfondimenti

Il riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie societarie, a cura di Marco Orlandi

Il deposito in appello di deleghe e procure: riflessioni a margine dell'intervento della Corte costituzionale, di Alvisè

Bullo e Elena De Campo

CPB 2025-2026: modalità di adesione e nuove regole da conoscere, di Enrico Molteni

Giurisprudenza – Corte Costituzionale

Dichiarata parzialmente illegittima la disciplina che introduce un divieto assoluto di nuove prove in appello nel processo tributario

Censurata la disciplina transitoria per l'applicazione immediata delle nuove disposizioni anche ai giudizi già instaurati

Ritenute non fondate le questioni relative al divieto di deposito delle notifiche degli atti impugnati

Prassi – Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, l'Amministrazione chiarisce che agli atti costitutivi del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l'aliquota del 9% ai fini dell'imposta di registro

Legislazione

Approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'adesione al Concordato preventivo biennale 2025/2026 (Prov. prot. n. 172928/2025 del 9 aprile 2025)

Definiti i livelli di affidabilità fiscale per l'accesso al regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2024 (Prov. prot. n. 176203/2025 dell'11 aprile 2025)

Imposte di registro, ipocatastali, bollo e relativo sistema sanzionatorio. Le novità post-riforma

Arriva la bussola sulle novità in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Con la circolare n. 2 del 14 marzo 2025, l'Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell'autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell'imposta di

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni,

dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA».

Tale decreto dà attuazione ai principi di cui all'articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), che reca i principi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche.

Il decreto si compone di 11 articoli e le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

I principali interventi riguardano:

l'imposta sulle successioni e donazioni;

l'imposta di registro;

le imposte ipotecaria e catastale;

l'imposta di bollo e l'imposta sostitutiva sulle operazioni

relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale;
le intestazioni catastali;
l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per
l'attuazione della delega fiscale.

Imposte di successione, donazione, registro, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. In Gazzetta Ufficiale, con effetto a partire dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. di riforma

Publicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 231 del 2 ottobre 2024, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 3 ottobre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, come previsto dal comma 3 dell'articolo 9, le disposizioni decreto legislativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a

partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

Riforma Fiscale. Approvate le disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 7 agosto 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Legge di Bilancio 2024 e decreti “Anticipi” e “Salva-infrazioni”. Le novità fiscali in materia IVA, Registro e IVAFE

Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 febbraio 2024, fornite le istruzioni, in merito ad alcune previsioni in materia di imposte indirette contenute:

nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024);
nel decreto-legge 18 ottobre 2023, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (“Decreto Anticipi”);

nel decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, 103 (“Decreto Salva-infrazioni”).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39 del 2023

In questo numero:

- gli effetti ai fini IVA ed IRES degli accordi transattivi;
- i termini decadenziali per i crediti inesistenti e per i

crediti non spettanti;

- la responsabilità del liquidatore ex art. 36 D.P.R. n. 602/1973 (non serve la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario);
 - l'esclusione della rilevanza per altri periodi di imposta dell'accertamento con adesione;
 - la responsabilità dell'amministratore per l'occultamento di attività sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione;
 - la tassazione ai fini del Registro della clausola penale contenuta in un contratto di locazione;
 - i termini di decadenza dal potere di accertamento (ancora una conferma dei limiti all'applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni)
 - il nuovo Decreto-legge "Bonus edilizi" (la stretta al Bonus barriere architettoniche e nuove regole per la "transizione" dalle vecchie aliquote (110% e 90%) alla nuova (70%, poi 65%) del Superbonus – Testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 212, coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa).
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2023

In questo numero:

- la distinzione fiscale tra beni fungibili e beni infungibili nella valutazione delle rimanenze finali;
- i recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione in tema di valutazione dei beni nel reddito d'impresa;
- la differenza tra prognostica e gli (eventuali) requisiti qualificativi nell'archiviazione in penal-tributario;
- l'applicazione dell'imposta di registro sugli atti

“enunciati” nel verbale di assemblea straordinaria (fattispecie: finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea);

- l’inapplicabilità del cd. “frazionamento” del periodo d’imposta previsto dal Commentario OCSE in caso di trasferimento della residenza in Francia;
- la determinazione valore della produzione netta ai fini IRAP delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro;
- i termini di decadenza dal potere di accertamento (altra conferma dei limiti all’applicazione della proroga pro Fisco di 85 giorni);
- i chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IMU ai fabbricati collabenti (categoria catastale F/2), ai fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D/10) e alla conduzione associata di terreni (contratto di rete e contratto di compartecipazione agraria);
- la trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta.

Richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati. Aggiornato il modello RAP. Data autonoma evidenza alla figura del

“mediatore” e inserite le novità per il Terzo settore

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023 aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni per la compilazione. Sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (art. 26, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di

Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell'anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell'Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

Questi gli argomenti trattati:

- il diniego della pace fiscale (definizione delle liti fiscali);
- la residenza fiscale delle società;
- i limiti alla riqualificazione degli atti ex art. 20 del T.U. (novellato);
- l'imputazione degli "utili" al socio di società di persone di «indipendentemente dalla percezione» (la Consulta ha salvato (di nuovo) l'art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti);
- l'inammissibilità dell'appello (o dal ricorso) per mancata sottoscrizione (solo nei casi limite);
- l'inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis,

D.P.R. n. 600/73 (confermata la tipicità delle condotte elusive);

- l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L n. 212 del 2000 anche in caso di accesso cd. "breve" volto all'acquisizione di documentazione;
- la legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (stabilito che l'ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l'intero credito IVA già maturato dalla società);
- il dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps (per i cd. contributi "a percentuale" inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);
- il bonus affitti per botteghe e negozi;
- i servizi di intermediazione via internet (disciplina IVA applicabile)
- il bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale (credito di imposta anche per il subaffitto);
- l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (i nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità. Le nuove risposte dell'Agenzia ai quesiti di

operatori, professionisti e associazioni

L'acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% per cento in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE. Lo scontrino o la fattura di acquisto devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l'estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella [circolare n. 11/E](#) firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 ([D.L. Cura Italia](#)) e dal D.L. n. 23/2020 ([D.L. Liquidità – in "Finanza & Fisco" n. 7/2020, pag. 593](#)) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al *bonus* ai lavoratori dipendenti.

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi

Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte

che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD *“spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”*. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella *“Banca dati dei dispositivi medici”* pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile

Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestata l’operazione

effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti

La [circolare](#) chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 **i termini per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell'“esterometro” del primo trimestre 2020**. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell'imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell'imposta sui finanziamenti (articolo 20 D.P.R. n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l'obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 D.P.R. n. 131/1986).

Sì agli accordi di conciliazione a distanza

La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da

evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 5/2020, pag. 438](#)). Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la **sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del D.L. Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal D.L. Liquidità**. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Gli adempimenti connessi ai misuratori fiscali

Sospesi fino al 30 giugno anche gli adempimenti connessi

verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. La circolare specifica anche che nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Altri chiarimenti

La [circolare](#) fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

Emergenza Coronavirus, tutte le info nell'area dedicata

Le indicazioni, i chiarimenti e le precisazioni dell'Agenzia sulle misure introdotte dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità" sono disponibili all'interno dell'area tematica del sito delle Entrate "Emergenza Coronavirus", in costante aggiornamento. (Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 6 maggio 2020](#), con oggetto:«*DECRETO "CURA ITALIA" – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Ulteriori chiarimenti e risposte a quesiti – D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia") – D.L. 08/04/2020, n. 23 (cd. Decreto "Liquidità Italia")»*

Misure fiscali del Decreto "Cura Italia": diffuso il primo quesitario

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2018

In questo numero:

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA di Marco Peirolo

Gli avvisi di addebito INPS derivanti da avvisi di accertamento tributario: l'importanza dell'impugnazione, della richiesta di sospensione ed evoluzione della giurisprudenza di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione:

Sezione Lavoro

Cartella dell'INPS fondata su accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate. La lite fiscale pendente impedisce la formazione di un valido atto di recupero – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 27672 del 21 novembre 2017

Sezioni Civili

Sulle liti sui pignoramenti non preceduti dall'atto prodromico di natura tributaria è competente a decidere il giudice tributario – Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – Ordinanza n. 12608 del 22 maggio 2018

Sezioni tributarie

Società di comodo. La nozione d'impossibilità va intesa non in termini assoluti ma economici – Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 16204 del 20 giugno

2018

L'incertezza oggettiva non è ignoranza. I più comuni fatti "indice" che salvano il contribuente dall'applicazione delle sanzioni tributarie

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 18405 del 12 luglio 2018: «SANZIONI TRIBUTARIE – Commissioni tributarie – Poteri – Violazioni dipendenti da incertezza normativa oggettiva tributaria -Disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa – Onere dell'accertamento della situazione giuridica oggettiva di incertezza normativa – Spettanza al giudice tributario – Sussistenza – Situazione di incertezza interpretativa – Nozione – Fattispecie – Incertezza nell'applicazione dell'articolo 60 (ora art. 93) del TUIR in merito all'imputazione temporale dei corrispettivi di appalto di durata pluriennale – Sussistenza – Art. 8, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212»

Scomputo delle ritenute non certificate – Condizioni

Ritenute d'acconto subite dal professionista. La mancata certificazione non preclude il diritto allo scomputo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute alla fonte – Certificati dei sostituti d'imposta (CU) – Ritenute di acconto non certificate dal sostituto d'imposta – Detrazione ritenute subite – Scomputo delle ritenute non certificate – Compete – Condizioni – Prova della ritenuta subita con idonea documentazione – Art. 36-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art 22, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»